

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], avverso il provvedimento del 07.11.2018 del C.D.D. di Bologna con il quale è stata disposta la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi uno;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco Emilio Standoli svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere dei seguenti addebiti: *“violazione degli artt. 6, 7, 8, 35, 38, 40 del codice deontologico all'epoca vigente (ora artt. 4, 9, 10, 11, 26 e 27) perché, impegnatosi per iscritto con la cliente [AAA] a proporre atto di appello senza spese contro la sentenza di primo grado, ometteva di introdurre validamente l'impugnazione e precostituiva atti volti ad indurre in errore la signora [AAA] sull'attività svolta, in particolare indicando – in modo fittizio – una data di deposito dell'atto di appello e redigendo istanza di anticipazione d'udienza, dichiarandone falsamente il deposito presso la Corte di Appello di Bologna e fornendo infine verbalmente errate informazioni sull'attività svolta. Fatti commessi in Reggio Emilia dal 2 luglio 2007 (data dell'impegno scritto del legale di proporre appello senza spese) al 3 luglio 2009 (data dell'istanza di anticipazione dell'udienza)”*.

La vicenda trae origine da un esposto presentato in data 18.02.2010, dinanzi all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, dalla sig.ra [AAA] nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], nel quale la prima contestava al secondo di non aver presentato l'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.[OMISSIS]/2007 nonostante il difensore si fosse espressamente impegnato in tal senso - peraltro a titolo gratuito - e di aver nel corso del tempo fornito false informazioni sullo stato del procedimento di secondo grado.

Secondo quanto riferito dall'esponente, che a riprova depositava apposita documentazione consegnata dallo stesso legale incaricato, l'avv. [RICORRENTE] giustificava (falsamente) che la causa in appello non era stata decisa a seguito delle lungaggini processuali nonostante lo stesso avesse predisposto e depositato un'istanza di anticipazione udienza.

Istanza, peraltro, apparentemente accolta dalla Corte di Appello di Bologna giusto “provvedimento” apposto in calce all'istanza stessa.

Non del tutto convinta dalle giustificazioni addotte dal proprio avvocato, la sig.ra [AAA] incaricava altro legale per verificare la bontà di quanto riferitole.

All'esito degli accertamenti effettuati emergeva che, a dispetto di quanto dichiarato dall'incolpato, nessuna impugnazione avverso la sentenza di primo grado era stata interposta e che, di conseguenza, nessun fascicolo di ufficio in grado appello era stato formato.

Notiziato dell'esposto l'avv. [RICORRENTE] faceva pervenire le proprie osservazioni difensive con le quali, senza sostanzialmente contestare quanto dedotto, si limitava ad evidenziare che nessun danno era stato procurato alla parte assistita in considerazione del fatto che la sentenza di primo grado era ben motivata e che aveva riconosciuto il giusto risarcimento in favore della sig.ra [AAA].

A seguito delle osservazioni depositate, il Consiglio dell'Ordine di Reggio Emilia, *ratione*

*temporis* funzionalmente competente, con provvedimento del 10 maggio 2010 apriva il procedimento disciplinare.

L'incolpato presentava, quindi, una richiesta di sospensione del procedimento in considerazione dell'apertura di un parallelo procedimento penale a suo danno per i medesimi fatti di cui al capo di incolpazione, a seguito di querela depositata dalla stessa esponente.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, con provvedimento del 23 maggio 2012, sospendeva il procedimento disciplinare.

Nella pendenza del procedimento penale entravano in vigore le nuove norme regolatrici dei procedimenti disciplinari.

Il neo costituito C.D.D. di Bologna, pertanto, riattivava il procedimento non essendo più necessario attendere l'esito di quello penale stante il venir meno della pregiudizialità di quest'ultimo rispetto al primo.

Dopo aver attivato la fase di istruttoria preliminare, nelle cui more interveniva il decreto di archiviazione del procedimento penale da parte del Gip del Tribunale di Reggio Emilia per intervenuta prescrizione dei reati oggetto di indagine nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], il C.D.D. di Bologna approvava il capo d'incolpazione sopra riportato.

All'esito dell'istruttoria, caratterizzata dalla sola escussione dell'incolpato, il C.D.D. dichiarava l'avv. [RICORRENTE] disciplinarmente responsabile per i fatti contestati.

Evidenziava che le giustificazioni da quest'ultimo fornite, relative all'assenza di condizioni per proporre appello avverso la sentenza di primo grado, risultavano del tutto irrilevanti in quanto non solo si era obbligato in tal senso nei confronti della sig.ra [AAA] addirittura per iscritto, ma, ove avesse avuto dei dubbi sulla proponibilità dello stesso, avrebbe dovuto evidenziarli per tempo alla propria assistita.

Del pari irrilevante è stata considerata dal C.D.D. la circostanza che il procedimento penale si fosse concluso con un provvedimento di archiviazione stante l'intervenuta prescrizione del reato ipotizzato e per l'assenza di un profitto.

Rilevava, infine, la gravità del comportamento dell'incolpato che, tramite false assicurazioni e documenti preconfezionati, aveva indotto in errore la parte assistita circa l'avvenuta proposizione dell'appello.

Condotta ritenuta particolarmente grave tanto da legittimare l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi 1.

Avverso detto provvedimento l'avv. [RICORRENTE] ha proposto rituale impugnazione con la quale, senza nulla dedurre in punto di fatto, essendosi limitato ad un mero rinvio a quanto dedotto nel corso del procedimento (disciplinare) di primo grado, ha evidenziato, in primo luogo, che, tra tutte le norme contestate nel capo di incolpazione, solamente l'art. 26 e l'art.27 del nuovo codice deontologico prevedevano espressamente l'applicazione di una

sanzione, mentre tutte le altre, espressione dei principi di ordine generale, non potevano/dovevano essere prese in considerazione ai fini della individuazione della sanzione stessa.

Ciò premesso ha criticato il provvedimento disciplinare sostanzialmente per un unico motivo relativo alla eccessività e sproporzionalità della sanzione irrogata soprattutto in considerazione del fatto che le violazioni contestate prevedono come “pena edittale” l’avvertimento o la censura.

Concludeva, di conseguenza, affinché il CNF annullasse la decisione e, in riforma della stessa, anche in considerazione della già riconosciuta minore gravità dei fatti nonché dell’assenza delle conseguenze dannose, volesse applicare al ricorrente la minore delle sanzioni disciplinari previste per le violazioni contestate.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le doglianze sollevate dal ricorrente nei confronti della decisione del C.D.D. non colgono nel segno, in quanto l’erroneità della stessa non è da ravvisarsi nell’aver applicato una sanzione eccessiva, ma esattamente nel contrario: aver disposto una sanzione al di sotto del limite edittale con conseguente illegittimità della decisione.

L’appello, dunque, ancorché i motivi di gravame non siano condivisibili, deve trovare accoglimento per le seguenti ragioni di diritto.

Si rende necessaria una premessa. Trattandosi di fatti relativi all’anno 2009, quando vigeva la precedente normativa - nella quale come noto non erano espressamente (e previamente) previste specifiche sanzioni per le singole condotte contestate - è dirimente ai fini del decidere stabilire, nel rispetto dei principi dell’irretroattività della legge e di successione delle leggi nel tempo, quale sia la sanzione più favorevole per l’incolpato.

Tale valutazione, come chiarito dalla Suprema Corte, deve effettuarsi in concreto in quanto, se è vero che le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (art. 65, comma 5, L. n. 247/2012), è altrettanto vero che tale valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale dovendo invero aversi altresì riguardo alle eventuali aggravanti ex artt. 53 L. n. 247/2012 e 22 ncd (per tutte Cass. n.22521/2016).

Nella fattispecie in esame, sebbene non esplicitamente, il CDD ha ritenuto che le condotte di cui al capo di incolpazione contestate all’avv. [RICORRENTE] fossero di una certa gravità, tanto da meritare l’aumento della pena base della censura con quella della sospensione non superiore nel massimo ad anni uno (arg. ex art. 22 comma 2 lettera B del nuovo codice deontologico).

Tale norma, che non brilla certamente per chiarezza e che ha fatto sorgere più di qualche dubbio interpretativo, è stata da ultimo oggetto di attenta disamina da parte della Suprema

Corte che, con una esegesi lineare e ben argomentata, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, ha statuito che *"l'art. 22, comma 2, lettera b) del Codice deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell'art. 65, comma 5, primo inciso della L. n. 247 del 2012, si deve interpretare nel senso che la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, da essa prevista per i casi più gravi di illeciti che di norma sono sanzionati con la censura, trova applicazione necessariamente nel minimo di due mesi, ancorchè la norma non fissi espressamente una misura minima della sospensione"* (Cass. sez. un. 13237/2018).

Minimo che corrisponde esattamente a quello previsto anche nella previgente normativa.

L'art. 40 del R.D. 1578/1933, difatti, stabiliva che la sospensione dall'esercizio della professione fosse per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno.

Ciò chiarito, all'esito del raffronto in concreto tra le due normative, qualora si fosse optato, come si è optato, per la sospensione, la durata della stessa sarebbe dovuta essere di almeno due mesi.

Pertanto, anche a prescindere dalla normativa ritenuta applicabile, la sanzione sarebbe dovuta essere la stessa e questo senza alcuna violazione del *favor rei*.

Il C.D.D. di Bologna, tuttavia, ha ritenuto di applicare la sospensione nei limiti di mesi 1, ma così facendo ha imposto una sanzione di entità non prevista dall'ordinamento ed in quanto tale illegittima.

Come ha avuto modo di chiarire la Giurisprudenza domestica, tanto nella vigenza della precedente normativa quanto in quella attuale, *"il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi uno, inferiore al minimo previsto dalla legge professionale, è invalido per errore di diritto, ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria. Tale nullità può essere rilevata d'ufficio dal C.N.F. non essendo possibile legittimare una sanzione inesistente nell'ordinamento professionale. Ne consegue che, per il divieto della reformatio in pejus, deve essere inflitta la pena inferiore prevista dall'ordinamento, e cioè la censura"* (CNF 7/1997 e CNF 224/2020).

Va da sé che la decisione inflitta dal C.D.D. di Bologna all'avv. [RICORRENTE], per quanto coerente stante la gravità dei fatti contestati e accertati, non possa che essere riformata con la sostituzione della sanzione irrogata con quella inferiore, prevista tanto dal precedente che dall'attuale codice deontologico, ovverosia con la censura.

Tale sanzione, difatti, risulta la più appropriata in considerazione dei plurimi fatti contestati, così come accertati all'esito dell'istruttoria e, peraltro, mai negati dall'incolpato nemmeno in questa sede.

Tanto che quest'ultimo ha limitato le proprie doglianze alla mera quantificazione della pena senza nulla sollevare circa la correttezza in termini generali della stessa.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie per le ragioni di cui in motivazione il ricorso e per l'effetto in parziale riforma della decisione del CDD di Bologna applica all'avv. [RICORRENTE] la sanzione della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2022;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carolina Rita Scarano

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 3 ottobre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria